

NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E L'ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI

La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge per regolare i rapporti tra lo Stato italiano e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Per ulteriori approfondimenti si vedano i [lavori parlamentari](#) dell'AC 3773 "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'istituto Buddista italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione" e i [dossier](#) pubblicati dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

Il provvedimento nasce sulla base di un'intesa che è stata firmata il 27 giugno del 2015. L'articolo 8, terzo comma, della Costituzione prevede infatti che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze ed esistono già numerose altre intese con altri istituti religiosi.

I RAPPORTI TRA LO STATO E LE CONFESIONI RELIGIOSE NON CATTOLICHE

I rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche (o acattoliche) sono regolati dall'**articolo 8 della Costituzione** che sancisce il principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose. Viene riconosciuto alle confessioni non cattoliche l'autonomia organizzativa sulla base di propri statuti, a condizione che questi non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, ed è posto il principio che i rapporti delle confessioni con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Il principio della regolazione con intesa è stato attuato solamente a partire dalla metà degli anni '80 e riguarda alcune delle varie confessioni presenti in Italia rappresentate da: la Tavola Valdese, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa Cristiana Avventista del 7° giorno, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, la Chiesa Apostolica in Italia, l'Unione Buddhista italiana e l'Unione Induista Italiana.

Attualmente, la disciplina riguardante le confessioni non cattoliche presenti in Italia è diversa a seconda che queste abbiano o meno proceduto alla stipulazione di una intesa con lo Stato. Per le confessioni prive di intesa, tra cui ad oggi l'Istituto Buddista italiano Soka Gakkai, è tuttora applicata la legge sui "culti ammessi" (L. del 24 giugno 1929, n. 1159) e il relativo regolamento di attuazione. Per le confessioni che hanno stipulato un'intesa con lo Stato italiano cessano di avere efficacia le norme richiamate che sono sostituite dalle disposizioni contenute nelle singole intese.

Fonte: Servizio Studi Camera dei Deputati - Dossier n. 440 del 4 maggio 2016

La storia di questa intesa è molto lunga: il testo è stato elaborato dalla Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, dopo che l'Istituto Soka Gakkai ha ottenuto la personalità giuridica nel 2000 e già nel 2001 aveva avviato la discussione sull'intesa. Sono state richieste dal Governo italiano delle modifiche statutarie che sono state poi apportate nel 2009, successivamente nel 2014 sono stati riavviati nuovamente i lavori ed è stata predisposta una bozza di intesa che è stata poi sottoscritta nel giugno del 2015. Il 13 gennaio del 2016 il Governo ha presentato il relativo disegno di legge al Senato dove il provvedimento è stato approvato il 20 aprile di quest'anno.

L'ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI

L'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai riunisce coloro che in Italia aderiscono e praticano l'insegnamento fondato dal Buddha Nichiren Daishonin e che si riconoscono nei principi e negli scopi della Soka Gakkai, fondata a Tokyo il 18 novembre 1930 dal suo primo presidente Tsunesaburo Makiguchi. L'Istituto aderisce alla Soka Gakkai con sede in Tokyo. La scuola buddista di Nichiren Daishonin fa parte di quella corrente religiosa che partendo dall'India, attraverso la Cina e la Corea, si è diffusa in Giappone e in seguito in Occidente ed è approdata in Italia intorno agli anni '70 del secolo scorso. La prima associazione che fa riferimento a tale scuola religiosa, l'Associazione Italiana Nichiren Shoshu, nel 1987 diventa ente morale; in seguito alla separazione dal clero, l'Associazione nel 1990 cambia il suo nome in Associazione Italiana Soka Gakkai. Il 27 marzo 1998 nasce l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, che fa parte della Soka Gakkai Internazionale. Secondo il proprio statuto, l'Istituto promuove in Italia i valori «della pace, della cultura e dell'educazione coesenziali alla propria concezione buddista» e per realizzare tale scopo si impegna nel dialogo interreligioso e organizza momenti di riflessione e di approfondimento nella società attraverso mostre, conferenze e iniziative che permettano ai cittadini italiani di elevare la propria coscienza sui grandi temi dei diritti umani, dell'abolizione delle armi nucleari, del rispetto per la differenza, della protezione dell'ambiente. La sede nazionale è a Firenze dove si trova la redazione de *Il Nuovo Rinascimento*, l'organo ufficiale dell'Istituto. Nella sede di Roma si trova il Centro elaborazione dati e la redazione di *Buddismo e Società*, il mensile di approfondimento buddista. L'Istituto attualmente conta oltre 70.000 aderenti.

Fonte: Servizio Studi Camera dei Deputati - Dossier n. 440 del 4 maggio 2016

IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

Il disegno di legge si compone di **26 articoli** che, tra le varie cose, disciplinano i **rapporti tra l'Italia e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)** riconoscendone **l'autonomia, la libera organizzazione, la libertà di svolgere la missione religiosa, spirituale, educativa, culturale ed umanitaria anche attraverso l'esercizio del ministero da parte dei ministri di culto.** Viene precisato, tra l'altro, che l'assistenza spirituale agli appartenenti all'IBISG è effettuata con oneri a carico dell'IBISG medesimo.

In tema di istruzione l'intesa riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi e in particolare garantisce agli incaricati designati dall'IBISG il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni e dalle loro famiglie in ordine allo studio della dottrina religiosa in esame (i cui

relativi oneri finanziari sono a carico dell'IBISG). Viene altresì garantito all'Istituto il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

Viene garantita **la tutela degli edifici aperti al culto pubblico dell'Istituto**, i quali non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti, se non per gravi motivi e previo avviso e accordo con il ministro di culto responsabile dell'edificio.

Vi sono poi norme dedicate **al trattamento delle salme e dei cimiteri e al regime tributario**, che ad esempio riconoscono agli enti dell'IBISG aventi fini religiosi o di culto civilmente riconosciuti l'equiparazione, a fini tributari, agli enti aventi fine di beneficenza e di istruzione.

Post scriptum

PRIMA LETTURA SENATO

AS 2192

[iter](#)

PRIMA LETTURA CAMERA

AC 3773

[iter](#)

[Legge n. 130 del 28 giugno 2016](#)

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2016

Seduta n. 637 del 14 giugno 2016			
Riepilogo percentuale del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare			
Gruppo Parlamentare	Favorevoli	Contrari	Astenuti
AP	5 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
DES-CD	6 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FDI-AN	1 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FI-PDL	18 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
LNA	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)
M5S	59 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
MISTO	29 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
PD	193 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
SCPI	10 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
SI-SEL	21 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Fonte: Camera dei deputati